



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/380

DEL 13.09.2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

UFFICIO USI CIVICI, TRATTURI, SVILUPPO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

OGGETTO: L.R. n. 25/88 – art. 6 – Mutamento di destinazione d’uso ai fini dell’alienazione di terre civiche – Comune di Crognaleto (TE) – Ditta Tesoni Gianna e Marrocco Marcello – Foglio di mappa n. 13 particella n. 155 di mq. 450,00.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge n. 1766/1927;
Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;
Visto il D.P.R. n. 616/1977;
Vista la L.R. n. 25/1988;
Vista la L.R. n. 3/1998;
Vista la L.R. n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che con nota prot. 4187 del 16.11.2016, acquisita agli atti con prot. n. RA/102258/16 del 23.11.2016, il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Crognaleto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 19.07.2011, ha richiesto l’autorizzazione Regionale per il mutamento della destinazione d’uso e l’alienazione di terre civiche di proprietà comunali, art. 6 della L.R. n. 25/1988, a favore della ditta Tesoni Gianna e Marrocco Marcello per la particella n. 155 del foglio di mappa 13 per regolarizzazione stato di fatto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Crognaleto ha determinato il valore dell’area come da relazione allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 19.07.2011;

PRESO ATTO che dalla documentazione acquisita, trasmessa dal Comune di Crognaleto, è emerso che trattasi di terreno sito in via Loc. Cervaro a destinazione fabbricato civile abitazione e corte e ricade in “di recente edificazione del P.R.E.” come si evince dalla relazione allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 19.07.2011;

CONSIDERATO che occorre provvedere per la continuità catastale alla reintegra, in via amministrativa, del terreno di natura demaniale civica riportato al N.C.T. foglio di mappa n. 13 particella n. 155 come da Delibera di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 19.07.2011 a favore della collettività di Crognaleto poiché risultano catastalmente intestati a privati cittadini;

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai “cives” del Comune di Crognaleto durante la pubblicazione della richiesta di mutamento della destinazione e alienazione di terre civiche come rilevato nella Delibera di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 19.07.2011;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27.02.2017 lo scrivente, in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnici ed amministrativi di competenza, nominare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013;

RITENUTO altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- A. - di reintegrare, a favore della collettività di Crognaleto, il terreno di natura demaniale civica riportato al N.C.T. foglio di mappa n. 13 particella n. 155 come da Delibera di Giunta Comunale n. 112 e 113 del 19.07.2011;
- B. - di fare obbligo al Sindaco del Comune di Crognaleto ad effettuare le relative volture catastali con la seguente denominazione “Comune di Crognaleto Demanio Civico” e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo con spese a carico del Comune stesso.

La presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n. 692 del 01.12.1981.

Si determina inoltre:

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Crognaleto (TE), identificata al N.C.T. foglio di mappa n. 13 particella n. 155 (come da planimetria allegata alla deliberazione consiliare citata nelle premesse), alla categoria "A" ai sensi degli artt. n. 11 della legge 1766/1927, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928 e n. 7 comma 3 della L.R. n. 25/1988;
- 2) di autorizzare il Comune di Crognaleto ad alienare le terre civiche sopra richiamate, alla ditta Tesoni Gianna per metà (1/2) e Marrocco Marcello per metà (1/2), per una superficie complessiva di mq. 450,00 per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927 come recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/1988 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. 332/1928 e art. 1 della L. R. n. 3/1998;
- 3) di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di alienazione ovvero con rateizzazione decennale (art. 2 comma 7 L.R. 68/1999) della somma di € 2.410,00 a carico di Tesoni Gianna ed € 2.410,00 a carico di Marrocco Marcello determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1999 e s.m. e i. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di alienazione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 16.11.2016 (valutazione U.T.) fino alla data di stipula dell'atto di alienazione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte; B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dall'Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco - Dipartimento Politiche

dello Sviluppo Rurale e della Pesca; D) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui all'art. 6 comma 4 della L.R. n. 25/1988, pena la nullità dell'atto; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare, esonerando totalmente la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali;

- 4) di fare obbligo al Comune (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 Chieti la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/1998;
- 6) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara;
- 7) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013, responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - tel. 085/7672812;
- 8) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
- 9) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Crognaleto, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già autorizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Crognaleto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Antonio Di Paolo

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dott. Marco Di Domenico
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente